

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G07086 **del** 21/06/2016

Proposta n. 9319 **del** 20/06/2016

Oggetto:

Gabriele Group S.r.l. – Installazione sita in Patrica (Fr), strada ASI, 4/D, loc. Vadisi - Approvazione perizia di variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B2866 del 30.06.2009, modificata con D.D. n. B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii.

Oggetto: Gabriele Group S.r.l. – Installazione sita in Patrica (Fr), strada ASI, 4/D, loc. Vadisi - Approvazione perizia di variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B2866 del 30.06.2009, modificata con D.D. n. B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii.

Gestore : Gabriele Group S.r.l.
P.IVA e C.F.: 02759050608
Sede Legale: Patrica (FR), Strada ASI, 4/D - Loc. Vadisi
Sede Operativa: strada ASI, 4/D, loc. Vadisi – 03012 Patrica (FR)
Durata : 12 (dodici) anni a partire dal 30/06/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI”

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Governo del Ciclo dei Rifiuti” all’Arch. Demetrio Carini;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- di fonte comunitaria:
 - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- di fonte nazionale:

Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti	D.M. 29-01-2007

- di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R.L. del Lazio n. 14 del 18-01-2012
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98 e s.m.i.	D.G.R. del Lazio n. 239 del 18.04.2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la	

prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	D.G.R. del Lazio n. 755 del 24.10.2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	D.G.R. del Lazio n. 239 del 17.04.2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti	D.G.R. del Lazio n. 956 dell'11.12.2009

PREMESSO che:

- la Società Gabriele Group S.r.l.:

- gestisce l'installazione (categoria IPPC 5.3) per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Patrica (FR), strada ASI, 4/D, loc. Vadisi, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata alla Ditta individuale Giancarlo Gabriele, con Determinazione n. B2866 del 30.06.2009, modificata con D.D. n. B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii., volturata alla Società Gabriele Group S.r.l. medesima con Determinazione n. G16099 del 12.11.2014;
- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- con nota del 28.10.2015, pervenuta presso gli uffici regionali in data 29.10.2015 e acquisita al n. di protocollo 15172/16 del 13.01.2016, è stata inoltrata istanza di modifica non sostanziale, consistente:
 1. nell'introduzione di nuovi codici CER, senza aumento dei quantitativi complessivi già autorizzati, come riportati nell'elenco costituente l'Allegato "A" al presente provvedimento;
 2. nell'utilizzo in maniera transitoria dei serbatoi identificati nella planimetria allegata all'istanza, come S7 ed S8, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi con CER già compresi nell'autorizzazione originaria, in sostituzione dello stoccaggio dei previsti rifiuti pericolosi;
 3. nell'effettuare l'operazione D15 in cassoni scarrabili presenti nell'area già dedicata per tale operazione, per i rifiuti in ingresso costituiti da fanghi con contenuto acquoso di consistenza tale da renderli palabili, e, quindi, tale da non poterli stoccare nei serbatoi previsti, adatti a rifiuti liquidi o comunque pompabili;
 4. per rifiuti aventi consistenza sopra indicata, nell'effettuare la sola operazione D15 (stoccaggio in cassoni) e non le successive operazioni D8 e/o D9, e nel loro invio a discarica (smaltimento esterno), dopo l'avvenuta essiccazione, mediante il trattamento in filtropressa, per l'eliminazione dell'eventuale umidità in eccesso presente nei rifiuti;
 5. nell'inserimento, tra i rifiuti in uscita e non già indicati nel PdMC, anche degli olii provenienti dall'impianto di disoleazione delle acque meteoriche, CER 13 05 07, nel caso si rendesse necessario il loro smaltimento nel corso dell'anno di esercizio;

PRESO ATTO che con la suddetta nota, prot. reg. n. 15172/16 del 13.01.2016, a firma del legale rappresentante della Società e del tecnico incaricato dalla Società, ing. Francesca Marchione, iscritta all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. A1484, oltre ad essere stata dichiarata la non sostanzialità della variante, ai sensi del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 9.07.1998, n. 27, e di quanto contenuto nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008, è stato specificato quanto segue:

- i nuovi codici CER richiesti non hanno caratteristiche qualitative diverse tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione già rilasciata, nella quale sono indicate le operazioni di gestione a cui i rifiuti possono essere associati, e,

qualora applicabile, anche il gruppo di miscelazione a cui gli stessi possono essere associati, ai fini dello stoccaggio, previa applicazione della procedura di verifica preliminare definita nel “Protocollo di miscelazione” (Appendice III del Protocollo di miscelazione allegato alla Determinazione di approvazione AIA);

- le procedure di accettazione dei nuovi codici CER sono le stesse di quelle già poste in essere, compresa la procedura di omologa, che prevede che ogni lotto di rifiuti possa essere accettato alle seguenti condizioni:
 - presenza di documentazione e di certificati di analisi che ne determinino una caratterizzazione completa e rappresentativa ai fini della corretta classificazione;
 - presenza di documentazione e certificati di analisi che ne attestino la conformità ai limiti di accettabilità definiti nell'ambito dell'AIA e basati sulle capacità di trattamento degli impianti attualmente presenti;
- sulla base dei CER autorizzati, la richiesta del diverso utilizzo dei serbatoi S7 ed S8 è stata motivata dalla contingente situazione di richiesta di domanda di trattamento presso l'impianto, che propende per il trattamento di rifiuti classificati come non pericolosi da parte dei produttori/detentori;
- la richiesta di cui al punto precedente è da intendersi a carattere transitorio, fino al ripristino delle condizioni autorizzative originarie, previa comunicazione con congruo anticipo da parte della Società;
- la modifica delle tipologie di rifiuto da stoccare nei serbatoi S7 ed S8, comporta l'aumento di 120 mc della capacità istantanea di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi e la corrispondente diminuzione dei rifiuti pericolosi (n. 2 serbatoi, ciascuno da 60 mc);

ATTESO che la Società è in possesso di una polizza fidejussoria per complessive euro 1.409.250,00 (unmilionequattrocentonovemiladuecentocinquanta/00), calcolata sulla base delle quantità dei rifiuti trattati e dei limiti degli stoccaggi istantanei autorizzati con Determinazione n. B2866 del 30.06.2009, modificata con D.D. n. B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii., che non subiscono variazioni con le modifiche non sostanziali oggetto di approvazione del presente Atto;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentate, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 04.03.2016;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di fare le seguenti precisazioni a quanto riportato nella documentazione prodotta dalla Società:

- relativamente ai rifiuti con contenuto acquoso di consistenza tale da essere palabili, dopo la prevista operazione D15 (stoccaggio in cassoni), è necessaria procedere all'operazione D9, consistente nella loro essiccazione mediante il trattamento in filtropressa, per l'eliminazione dell'eventuale umidità in eccesso presente nei rifiuti;
- l'operazione D15 di cui al punto precedente deve essere realizzata in uno dei 4 containers scarrabili, per una capacità di stoccaggio complessiva di circa 80 mc, previsti in un apposita area coperta di dimensioni 6 x 12 m, già a tal fine dedicata ed autorizzata;
- il rifiuto, da includere tra quelli in uscita, descritto dalla Società come olio proveniente dall'impianto di disoleazione delle acque meteoriche, non corrisponde al CER 13 05 07, come indicato dalla Società stessa, ma al CER 19 08 10*, definito come “miscele di oli e grassi

prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09” (a sua volta definito come “miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili”);

PRESO ATTO che, successivamente alla suddetta richiesta di variante non sostanziale, la Società ha trasmesso una nota PEC, acquisita al protocollo regionale al n. 20906/16 del 20.04.2016, contenente:

- una Relazione Tecnica, a firma dell'Amministratore Unico, Sig.ra Monica Pica, redatta sulla base di un'Analisi condotta in applicazione della procedura descritta nell'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13.11.2014, avente per oggetto la Verifica di Assoggettabilità alla Relazione di Riferimento;
- la richiesta di eliminare il refuso presente nella Determinazione autorizzativa, n. B01395 del 09.04.2013, Allegato “1A”, Appendice “I”, pag 4/5, correggendo il nome del codice CER 080101, con quello 080111*, in coerenza con la descrizione del rifiuto riportata nell'Appendice stessa, nonché con quanto riportato nell'istanza originaria AIA, nella tavola C11 e nel PMeC approvato dall'ARPA (tabella “rifiuti in ingresso”), allegati alla Determinazione medesima;

RITENUTO che sussistono le condizioni per l'approvazione della variante non sostanziale richiesta, evidenziando che i rifiuti di cui è stata chiesta l'integrazione sono stati riportati nell'Allegato “A” e sono stati inseriti nel Quadro riepilogativo di tutti i codici CER autorizzati, che costituisce l'Allegato “B” al presente provvedimento, che va a sostituire l'Appendice I alla Determinazione n. B01395 del 09.04.2013;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente Atto, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. B2866 del 30.06.2009, modificata con D.D. n. B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii., riguardante l'installazione di proprietà della Società Gabriele Group S.r.l., sita in Patrica (Fr), strada ASI, 4/D, loc. Vadisi:

1. di approvare la variante non sostanziale richiesta, autorizzando quanto segue:
 - a) l'integrazione dell'elenco dei rifiuti già autorizzati, con l'inserimento dei codici CER riportati nell'Allegato “A” e trascritti nel Quadro riepilogativo di tutti i codici CER autorizzati, che costituisce l'Allegato “B” al presente provvedimento, che va a sostituire l'Appendice “I”, contenuta nell'allegato “1A” alla Determinazione autorizzativa;
 - b) l'utilizzo, in maniera transitoria, dei serbatoi identificati nella planimetria allegata all'istanza, come S7 ed S8, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, piuttosto che per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, così come indicato nella Determinazione autorizzativa, stabilendo fin da ora che il ripristino delle condizioni originarie dovrà essere autorizzato esplicitamente dalla Regione, previa preventiva richiesta da parte della Società;
 - c) la possibilità di utilizzare le modalità di trattamento meglio specificate in premessa, per quanto concerne i fanghi in ingresso con consistenza poco liquida e non pompabile;
 - d) l'inserimento, tra i rifiuti in uscita, dei rifiuti codice CER 19 08 10*, qualora si rendesse necessario il loro smaltimento;
2. di approvare, in sostituzione della planimetria descrittiva del lay-out impiantistico, costituente l'Appendice V, contenuta nell'Allegato “1E” alla Determinazione autorizzativa, la nuova planimetria trasmessa dalla Società unitamente alla richiesta di variante, che, stampata in formato A4, va a formare l'Allegato “C” alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che alla Società deve essere restituita copia conforme della planimetria di cui al punto precedente, ai fini dei controlli e delle verifiche di competenza di ARPA Lazio e degli altri organi deputati;
4. di prendere atto della Relazione Tecnica, a firma dell'Amministratore Unico, Sig.ra Monica Pica, redatta sulla base di un'Analisi condotta in applicazione della procedura descritta nell'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13.11.2014, con la quale si attesta la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, introdotta dal D. lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE;
5. di approvare la richiesta di eliminare il rifiuto presente nella Determinazione autorizzativa, n. B01395 del 09.04.2013, Appendice I, pag 4/5, correggendo il nome del codice CER 080101, con quello 080111*, in coerenza con la descrizione del rifiuto riportata nell'Appendice stessa, nonché con quanto riportato nell'istanza originaria AIA, nella tavola C11 e nel PMeC approvato dall'ARPA (tabella "rifiuti in ingresso"), allegati alla Determinazione medesima;
6. di stabilire le disposizioni indicate nella presente Autorizzazione dovranno essere riportate nella documentazione che la Società dovrà produrre in relazione al procedimento in atto, di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. C2099/2010 e s.m.i., attivato con nota n. GR/25/207936 del 21.04.2016;
7. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione Dirigenziale B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii.;
8. di richiamare la Società GABRIELE GROUP S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione B01395 del 09.04.2013 e ss.mm.ii. e nel presente Atto;
9. di disporre che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/;
10. di stabilire che il presente atto sarà notificato alla Società GABRIELE GROUP S.r.l. dal Dirigente dell'Area "Ciclo integrato dei Rifiuti" e sarà trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica e all'A.R.P.A. Lazio Sezione provinciale di Frosinone;
11. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....
(Arch. Demetrio Carini)